

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA n. 9/2020

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dall'avv. Cristina Mori (Componente), riunitosi a Roma il giorno 11 febbraio 2020, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Salvatore Gabriele Valenti (licenza di conc./cond. n. 398455 e 457308);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 34 del 25.10.2019, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dal presidente del Collegio dei CC.SS. preposto alla manifestazione 2° Slalom Roccella San Cataldo svoltasi in Caltanissetta il 13.10.2019, ha deferito il licenziato Salvatore Gabriele Valenti per la violazione degli artt. 7 e 8.2 del RNS e dell'art. 255.4 dell'Allegato J.

In particolare, viene contestato al deferito che alla verifica del peso minimo effettuata al termine della gara la sua vettura n. 33 è risultata non conforme, risultando un peso di 873 kg rispetto al peso minimo di kg. 930 previsto dall'art. 255.4.1 dell'Allegato J.

All'udienza dell'11 febbraio 2020, è comparso il . Procuratore Federale Aggiunto Avv. Angelo De Crescenzo, che si è riportata all'atto di deferimento.

Assente l'incolpato, il quale in precedenza inviava memoria con cui spiega le ragioni per le quali è incorso nella violazione ascritta, si scusa per l'accaduto e chiede clemenza al Giudice.

DIRITTO

L'art. 255.4.1 (Regolamentazione specifica vetture turismo; Gruppo A; peso) dispone che "Le vetture sono soggette alla seguente scala di pesi minimi in funzione della cilindrata (...) nelle altre competizioni ... da oltre 1600 cm³ a 2000 cm³, 930 Kg.

E' incontestato che il deferito abbia violato detta norma in quanto alla verifica tecnica post gara la sua vettura è risultata pesare kg 873.

Riferisce il presidente del Collegio dei CC.SS che il Valenti nell'immediatezza del fatto si è scusato adducendo la violazione alla mancanza di conoscenza del Regolamento.

Tuttavia, come noto, la mancata conoscenza della norma che disciplina la competizione non può essere ritenuta una giustificazione della sua inosservanza.

Vero è, piuttosto, che il peso inferiore rispetto a quello prescritto migliora sensibilmente le prestazioni della vettura per cui i licenziati sono tenuti ad osservare con molta attenzione il rispetto del limite.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Salvatore Gabriele Valenti responsabile delle violazioni ascritte in motivazione, e gli applica la sanzione della ammenda di € 500 (cinquecento).


Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2020.

Firmato:


IL PRESIDENTE

(Camillo Taziozi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camillo Taziozi', written over the printed name.

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto M. Bucchi', written over the printed name.